



Sede Via G. Paisiello, 24 - 00198 R O M A

GRUPPO DI STUDIO LAVORO E PREVIDENZA

Consigliere delegato Cesario Genco

Componenti: Aristide Addati

Dario Biondi

Alberto Ceccarelli

Giorgio Lucignani

Fabrizio Mosca

Walter Raffaelli

Segreteria Tecnica D.ssa Barbara Proietti

LA PREVIDENZA IN AGRICOLTURA

INDICE

1. Introduzione.....	3
2. L'imprenditore agricolo e la previdenza in agricoltura.....	3
3. Attività connesse a quelle di coltivazione del fondo.....	5
4. Cooperative agricole e loro consorzi.....	6
5. Attività di agriturismo.....	6
6. Impresa agricola e impresa familiare.....	6
7. La contribuzione agricola all'INPS.....	7
7.1 Coltivatori diretti	
7.2 Mezzadri	
7.3 Coloni	
7.4 Imprenditori agricoli professionali (IAP)	
7.5 Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti	
7.6 Riduzione degli oneri sociali	
7.7 Contributi INAIL	
7.8 Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell' art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438	
7.9 Minimali di legge	
7.10 Contributo apprendisti	
8. La disciplina del sistema pensionistico.....	12
9. La riforma della previdenza agricola.....	13

LA PREVIDENZA IN AGRICOLTURA

1. Introduzione

Il settore agricolo attualmente vede impiegati meno di un milione di lavoratori, nella stragrande maggioranza con contratti a termine, quasi sempre stagionali.

Questa importante contrazione si è verificata nel nostro paese a seguito della rivoluzione industriale.

La definizione di impresa agricola è stata oggetto di un allargamento con l'introduzione della Legge per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, che ne ha ridisegnato la nozione ed in particolare, il concetto di "agrarietà" non è più considerato lo stretto vincolo di identificazione fra attività agricola e coltivazione del fondo.

La più recente produzione legislativa è orientata verso l'allineamento del settore agricolo a quello previdenziale garantito dall'INPS.

Infatti, l'evoluzione del sistema di riscossione contributivo è passato dalla tessera del dopoguerra alla denuncia della manodopera effettivamente occupata: ora è necessario compiere l'ultimo adeguamento con il superamento dell'attuale sistema, come prevede la legge delega sulla Previdenza.

Di conseguenza, occorre anche ripensare l'organizzazione delle procedure di denunce e riscossione dei contributi agricoli dando con ciò maggiore garanzia ai lavoratori e concorrendo a debellare la tentazione di evasione e di elusione.

La recente esperienza dell'Enpaia, l'Ente che assicura i dirigenti e gli impiegati agricoli e garantisce il TFR, in tema di denuncia e riscossioni contributive offre concreti supporti operativi per una radicale modifica del sistema oggi in vigore all'Inps.

Certamente l'agricoltura, per la sua specifica natura necessariamente connessa al tempo e alle condizioni del terreno, richiede interventi compensativi che debbono far carico all'intera collettività consentendo, da una parte, un costo del lavoro tale da rendere concorrenziale l'attività sul mercato globale, e dall'altra garantire ai lavoratori impegnati il rispetto totale dei propri diritti, affrontando le due grandi novità del nostro tempo: la presenza dei lavoratori extracomunitari e la Previdenza Complementare.

Il ricordato dovere del rispetto e dell'applicazione dei diritti sociali certamente coinvolge tutto questo esercito di lavoratori.

Inoltre, il nuovo diritto alla Previdenza Complementare deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori impiegati nel comparto ed ecco allora che, la problematica del TFR, flusso finanziario indispensabile per garantire la Previdenza Complementare, deve essere affrontata e positivamente risolta nel rispetto dei diritti dei singoli e delle leggi di mercato.

2. L'imprenditore agricolo e la previdenza in agricoltura

La figura dell'imprenditore agricolo, contemplata dall'art. 2135 del codice civile, è stata completamente ridefinita dall'art. 1 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228, emanato, di concerto con i DD.Lgs. 226 e 227 del 18/05/2001, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57, per la modernizzazione dei settori della pesca, foreste, agricoltura e dell'acquacoltura, ed attualmente recita: *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

I decreti in questione, coerentemente con le politiche agricole della U.E., avviano una serie di innovazioni che introducono nei suddetti settori, attività prima d'allora non contemplate, rimodellando la figura dell'imprenditore agricolo.

A livello previdenziale la materia è stata ampiamente coordinata dalla circolare I.N.P.S. n. 34 del 7 febbraio 2002.

Le norme successive hanno ridefinito la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), identificandola in colui che dedichi direttamente all'attività agricola individuata dall'art. 2135 del c.c., almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, e che tragga dall'attività medesima almeno il 50% del suo reddito da lavoro, tali percentuali sono ridotte al 25% qualora lo IAP operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento n. 1257/99 C.E.

Il riconoscimento della qualifica di IAP alle società è subordinato al verificarsi di ulteriori condizioni quali:

- nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve riferirsi ad almeno uno dei soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, almeno un quinto dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

L'I.N.P.S., con la circolare n. 53 del 14 marzo 2003, avente ad oggetto “ Attività connesse ex art. 1 D.Lgs. n. 228/01: gestione CD/CM - IATP”, ha impartito ulteriori disposizioni riguardo la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori autonomi agricoli.

Non sono invece riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo le attività di ricerca e sperimentazione sugli embrioni svolte in laboratorio, le attività di cura degli animali da parte dei veterinari, le attività degli agronomi e simili, sia in quanto le stesse non sono dirette alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, sia a ragione dell'assenza, in capo a coloro che le effettuano, del rischio biologico che caratterizza, come sopra esplicitato, l'attività economica svolta dall'imprenditore agricolo.

3. Attività connesse a quelle di coltivazione del fondo

L'elencazione delle attività “connesse” introduce – anche ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale di cui al comma 1, lettera c), art. 49, legge n. 88 del 1989 – una rilevante estensione delle attività rientranti nel settore agricoltura.

Devono qualificarsi infatti “connesse” quelle attività – purché svolte dal medesimo imprenditore agricolo – dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Sono, inoltre, connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (v. d.lgs n. 227 del 2001), ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

Pur in assenza di una elencazione specifica delle attività riconducibili a quelle definite "connesse", dal testo della norma si evince che le medesime devono comunque risultare collegate all'attività agricola in senso proprio (art. 2135c.c., comma 2) in quanto finalizzate ad integrare l'attività dell'impresa agricola ed a realizzare per la stessa una maggiore utilità economica.

Circa le attività connesse, si evidenzia, per quanto attiene all'imprenditore agricolo, che la norma in esame richiede unicamente la sussistenza dei seguenti requisiti:

1. le attività connesse devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo che effettua la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali;
2. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. La prevalenza dovrà essere pertanto calcolata in base alla percentuale del prodotto non acquisito sul mercato, che deve costituire almeno più del 50% del totale.
3. le attività dirette alla fornitura di beni o servizi a favore di terzi devono essere effettuate attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Si precisa che i soggetti "terzi", destinatari delle attività di cui sopra, non dovranno necessariamente rivestire la qualifica di imprenditori agricoli;
4. le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, devono essere comunque effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, e/o mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

4. Cooperative agricole e loro consorzi

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in esame estende la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi. La previsione ricorre quando tali organismi utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. prevalentemente (più del 50%), prodotti dei soci, ovvero forniscono beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico in prevalenza ai soci, che debbono rappresentare più del 50% del totale dei fruitori.

Pertanto, ove sussistano tali requisiti i soggetti in questione saranno classificati nel settore agricoltura diversamente saranno classificati nel settore industria o nel settore terziario, in relazione al tipo di attività espletata (fornitura di beni o servizi).

5. Attività di agriturismo

Nell'ambito delle attività "connesse" meritano un esame specifico le attività agrituristiche disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

L'articolo, al comma 1, amplia il campo di applicazione delle attività agrituristiche.

Infatti la legge n. 730 del 1985, all'art. 2, comma 1, aveva qualificato come attività agrituristiche "esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità".

Lo stesso articolo 3 ha compreso in tale accezione anche quelle dirette alla "organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad

una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino”.

Inoltre, il comma 2 del citato art. 3 stabilisce che possono essere addetti ad attività agrituristiche i familiari dell'imprenditore di cui all'articolo 230-bis c.c. nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. In questo caso, tali soggetti assumono la qualifica di lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

6. Impresa agricola e impresa familiare

La costituzione di un'impresa familiare non richiede la redazione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, documenti necessari al fine di adempiere alle particolari norme fiscali cui l'impresa è sottoposta.

Infatti, l'art. 230 bis del c.c., stabilisce, tra l'altro, che *“salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo una sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare”.*

Per *“familiari”* s'intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il titolare dell'impresa agricola ha l'obbligo di assicurare i familiari che partecipano al lavoro.

Tuttavia, qualora le prestazioni svolte da parenti ed affini entro il terzo grado in maniera occasionale o di breve periodo, di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compenso e con il solo riconoscimento delle spese di mantenimento e di esecuzione di lavori, non costituiscono, in ogni caso, rapporto di lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. 276/03.

Sull'argomento è intervenuto l'INPS che, con circolare n. 22 dell' 8 febbraio 2005, ha precisato che tali prestazioni devono comunque avere tre caratteristiche fondamentali, ossia:

- devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;
- devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale;
- devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Riguardo al limite temporale massimo di cui al primo punto entro il quale l'attività deve ritenersi occasionale, l'Istituto si riserva di fornire ulteriori indicazioni, in attesa di ricevere la risposta ad un quesito posto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Se pertanto le prestazioni rese rispettano le condizioni sopra indicate, non fanno sorgere alcun obbligo contributivo e di denuncia nei confronti degli Istituti Previdenziali.

7. La contribuzione agricola all'INPS

Considerato che sono tenuti al versamento dei contributi all'INPS: i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, esaminiamo i profili di ciascuna di queste categorie, gli adempimenti necessari per l'iscrizione e la relativa contribuzione previdenziale.

7.1 Coltivatori diretti

I coltivatori diretti sono proprietari, affittuari, usufruttuari, pastori e assegnatari di fondi nonché appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.

Questi coltivatori, insieme ai coloni e mezzadri con legge 22 novembre 1954 n. 1136 vengono riconosciuti, sul piano giuridico come categoria autonoma e viene estesa ad essi l'assistenza malattia. Successivamente, con la legge 26 ottobre 1957 n. 1047 viene riconosciuta alla categoria l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Il riordino dell'intera normativa in materia di previdenza dei lavoratori autonomi ha rimodulato il sistema impositivo per l'invalidità e la vecchiaia ed ha introdotto quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella "D" allegata alla legge 233/1990.

Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in forma esclusiva o almeno prevalente.

Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.

Altro requisito soggettivo è il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado.

Per quanto concerne, invece, i requisiti oggettivi, il fabbisogno di lavoro dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (120 giornate per i mezzadri) e la capacità lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda.

Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione i titolari del nucleo diretto-coltivatore, il titolare del nucleo mezzadrile e se si dedicano all'attività, i parenti ed affini entro il quarto grado.

7.2 Mezzadri

Sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale e della famiglia.

La famiglia, che è tenuta ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e a partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel fondo.

L'importo dei contributi obbligatori da versare si calcola sulla base del reddito agrario cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito previste dalla legge, con attribuzione di 156 giornate alla prima, 208 alla seconda, 260 alla terza e 312 alla quarta.

Ne consegue che per calcolare la base imponibile è sufficiente moltiplicare le giornate per l'importo del reddito medio convenzionale che per l'anno 2005 è pari a €41,81.

Al reddito così determinato, vengono applicate le seguenti aliquote:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate, alle quali si aggiunge:
 - €0,54 a giornata come contributo addizionale;
 - €7,49 annui (contributo dovuto per l'indennità di maternità);
 - €725,77 annui (contributo INAIL) ridotto a €473,03 per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.

I relativi versamenti devono essere effettuati con appositi modelli F24 alle seguenti scadenze:

16 luglio - 16 settembre - 16 novembre - 16 gennaio dell'anno successivo

7.3 Coloni

Si differenziano dai mezzadri nell'apporto parziale di lavoro nella coltivazione del fondo e per il fatto che non devono stabilmente risiedere nella casa colonica del podere.

Nel settore agricolo la contribuzione è unificata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali sono accertati con un'unica procedura e versati con il modello F24.

Ciascuna azienda è inclusa nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti.

Il contributo annuo per le singole unità attive è determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D in corrispondenza della fascia di appartenenza, applicando al reddito medio convenzionale annuo, così determinato, le aliquote contributive in vigore, ridotte per le imprese ubicate in territori montani o nelle zone svantaggiate.

Le aliquote sono ulteriormente ridotte per i soggetti assicurati di età inferiore ai 21 anni.

Per i coloni e i mezzadri i contributi sono per metà a carico del concedente (proprietario del fondo) e per metà a carico del mezzadro o del colono. Il concedente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte del mezzadro o del colono, salvo il diritto di rivalsa.

7.4 Imprenditori agricoli professionali (IAP)

Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione soltanto i titolari delle aziende (IAP) e non i familiari qualora collaborassero unicamente all'opera direzionale nell'azienda medesima.

Possono richiedere l'iscrizione coloro che autonomamente, con capacità professionale, svolgono attività di conduzione dell'azienda agricola.

Tali soggetti sono assicurati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e sono esclusi dall'assicurazione ai fini infortunistici (INAIL).

Dal 1° gennaio 2001 sono tenuti al pagamento del contributo per maternità.

I contributi, alle scadenze di legge vengono versati con il modello F24, inviato dall'INPS agli interessati.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono iscritti automaticamente alla nuova gestione.

L'importo dei contributi da versare si calcola sulla base del reddito agrario cui corrisponde una delle quattro fasce di reddito convenzionale stabilite dalla legge.

Le quattro fasce, legate al reddito agrario e alle giornate lavorative necessarie per la conduzione del fondo sono:

1a Fascia	fino a 232,41 euro	156 giornate
2a Fascia	da 232,41 euro a 1.032,92 euro	208 giornate
3a Fascia	da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro	256 giornate
4a Fascia	oltre 2.324,06 euro	312 giornate

Per calcolare la base imponibile per ogni fascia di reddito è sufficiente moltiplicare le giornate per il reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente con decreto ministeriale (per l'anno 2005 è pari a 42,68 euro). Al reddito così determinato vengono applicate le seguenti aliquote:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;

alle quali si aggiungono:

- 0,54 euro a giornata (nel limite massimo di 156 giornate annue) come contributo addizionale;
- 7,49 euro annui come contributo dovuto per l'indennità di maternità;
- 725,77 euro annui (ridotti a 502,58 euro per le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate) quale contributo dovuto per l'Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL).

I lavoratori con più di 65 anni di età, già pensionati nella gestione dei lavoratori autonomi, possono chiedere che il contributo previdenziale venga ridotto del 50%.

In caso di pensione calcolata con il sistema retributivo l'eventuale supplemento di pensione è ridotto della metà. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.

I versamenti contributivi devono essere effettuati in quattro rate alle seguenti scadenze:

1^ rata 16 luglio

2^ rata 16 settembre

3^a rata 16 novembre

4^a rata 16 gennaio dell'anno successivo

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI E RISPETTIVI CONCEDENTI
E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**

Contributo	Età	Territori non agevolati	Terreni montani e zone svantaggiate
assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)	Almeno 21 anni	18,30%	15,30%
	Meno di 21 anni	15,80%	10,80%
Addizionale IVS L.233/1990	-	2%	2%
Addizionale IVS L.160/1975	-	0,54 €	0,54 €
Indennità gravidanza e puerperio	-	7,49 €	7,49 €
Assicurazione INAIL	-	725,77 €	502,58 €

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI PER L'ANNO 2005
TERRITORI NON AGEVOLATI**

Soggetti di età da 21 anni in poi

	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Imprenditori agricoli professionali
1a fascia	2.169,09 €	1.443,32 €
2a fascia	2.619,62 €	1.893,85 €
3a fascia	3.070,15 €	2.344,38 €
4a fascia	3.520,68 €	2.794,91 €

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI PER L'ANNO 2005
TERRITORI NON AGEVOLATI**

Soggetti di età inferiore ai 21 anni

	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Imprenditori agricoli professionali
1a fascia	2.002,64 €	1.276,87 €
2a fascia	2.397,69 €	1.671,92 €
3a fascia	2.792,73 €	2.066,96 €
4a fascia	3.187,77 €	2.462,00 €

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI PER L'ANNO 2005
TERRITORI AGEVOLATI**

Soggetti di età da 21 anni in poi

	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Imprenditori agricoli professionali
1a fascia	1.746,16 €	1.243,58 €
2a fascia	2.130,11 €	1.627,53 €
3a fascia	2.514,06 €	2.011,48 €
4a fascia	2.898,00 €	2.395,42 €

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI PER L'ANNO 2005
TERRITORI AGEVOLATI**

Soggetti di età inferiore ai 21 anni

	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Imprenditori agricoli professionali
--	--	-------------------------------------

1a fascia	1.446,54 €	943,96 €
2a fascia	1.730,62€	1.228,04 €
3a fascia	2.014,70 €	1.512,12 €
4a fascia	2.298,78 €	1.796,20 €

Esaminato l'aspetto della contribuzione previdenziale dovuta dagli imprenditori agricoli, passiamo ad esaminare quello dei contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato per l'anno 2005.

7.5 Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

L'aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2005 è stata interessata dalle variazioni introdotte dall' art. 3, comma 1 del D.lgs. 16 aprile 1997, n° 146 in base al quale, a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato, sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall' art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole interessate è stata già raggiunta l'aliquota contributiva, a loro carico, dell' 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori; l'aumento previsto dall' art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l'aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2005 l'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2005		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
17,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,54%	26,29%

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n° 146 stabilisce che l'adeguamento di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997

Considerato che, anche in questo caso, il lavoratore dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l'aliquota contributiva dell' 8,54% come per i lavoratori degli altri settori, l'aumento previsto dall' art. 3, comma 2 del D.lgs citato, riguarda solo l'aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

Pertanto, l'aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005.		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,54%	29,69%

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005.		
Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
21,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,54%	30,29%

7.6 Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare INPS n° 95 del 26 aprile 2001.

7.7 Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

7.8 Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell' art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438

A decorrere dal 1 gennaio 2005 l'aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di €38.641,00.

7.9 Minimali di legge

Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l'anno 2005, è pari a €35,54 e quello orario, pari a €6,15.

7.10 Contributo apprendisti

L'importo dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2005 è pari a € 2,94, mentre l'aliquota a carico dell'operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54% dell'imponibile contributivo.

8. La disciplina del sistema pensionistico

Il sistema pensionistico in Italia, già riformato per ben due volte in pochi anni (riforma Dini con decorrenza da gennaio 2003 e riforma attuata con la finanziaria del 1996 con la più volte richiamata legge 335/95) è in questo periodo oggetto di una ulteriore rivisitazione.

Infatti, il 28 luglio 2004 è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni che entra nella fase attuativa, anche se la maggior parte delle novità introdotte diventeranno operative dal 2008.

Il primo provvedimento, relativo all'incentivo per il posticipo della pensione, è già entrato in vigore nell'anno 2004.

La pensione di vecchiaia è la prestazione erogata a favore di quei lavoratori che hanno lavorato per almeno 20 (venti) anni, pari a 1040 contributi settimanali e hanno raggiunto un'età anagrafica pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Quindi, per aver diritto alla prestazione bisogna aver maturato entrambi i requisiti, anagrafico e contributivo. La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

L'unica eccezione riguarda i lavoratori che, alla data del 31.12.1992 avevano maturato 780 contributi settimanali (15 anni) ma non avevano raggiunto l'età anagrafica all'epoca vigente.

Tali lavoratori possono accedere al trattamento pensionistico con 15 anni di contributi (maturati entro dicembre '92) e 60 anni di età per le donne o 65 per gli uomini.

La pensione di anzianità è la prestazione erogata a favore di quei lavoratori che non hanno ancora compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e viene concessa, anticipatamente, al verificarsi di determinate condizioni, che variano in funzione del fondo a carico del quale si liquida la prestazione.

La legge delega di riforma delle pensioni prevede che fino al 2007 resteranno in vigore le norme attualmente vigenti. Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 anni di età.

Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età. Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, occorreranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).

Diversa la situazione per le donne che potranno andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti delle norme attualmente in vigore (35+57) e con la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Infine, dal 2008 le attuali 4 finestre di uscita saranno ridotte a due (1° gennaio e 1° luglio).

Per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla mentre dal 2008, per quelle liquidate con il sistema contributivo, l'età pensionabile passerà da 57 a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne o, in alternativa, si andrà in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni.

9. La riforma della previdenza agricola

La riforma della previdenza agricola è prevista dai commi 50 e seguenti dell'art. 1, legge 23 agosto 2004 n. 243, pubblicata in G.U. n. 222 del 21 settembre 2004, recante *“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”*.

Il comma 50 dispone: *“Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. **Il Governo e' altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo**, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza*

delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”

Il comma 51 fissa, il termine entro il quale lo schema di decreto legislativo deve essere trasmesso alle camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, e il termine assegnato alle medesime; il comma 52 prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative ed, infine, il comma 53 stabilisce che per la predisposizione dello schema del decreto legislativo è costituito un gruppo di lavoro composto di esperti, fino a un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche precisando che, dal disposto dello stesso comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si profila l'intenzione di armonizzare le aliquote contributive e di modificare, correggendo, ampliando ed abrogando le attuali norme concernenti la contribuzione e l'erogazione delle prestazioni.

Di qui la necessità di individuare un sistema organico di linee d'intervento finalizzate a ricondurre il costo degli oneri sociali, e più in generale il costo del lavoro, in limiti compatibili con le possibilità delle imprese agricole.

In particolare, per quanto attiene la riduzione degli oneri contributivi, si ipotizzano alcuni interventi sui vari elementi che concorrono a determinare la pressione contributiva, e cioè su:

- le aliquote contributive, mediante un riordino delle stesse ed un'opportuna e conseguente riduzione;
- le agevolazioni contributive, mediante la conferma di quelle in essere (zone svantaggiate) e l'introduzione di nuove misure per le aziende con alto impiego di manodopera e per quelle che occupano lavoratori stagionali;
- la retribuzione imponibile, mediante l'eliminazione del salario medio convenzionale.

Armonizzare è il presupposto generale per tutti i settori; sulla semplificazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, sono introdotti due principi: renderle omogenee ai criteri adottati per gli altri settori produttivi e adeguarle alle norme adottate a livello comunitario, nel rispetto della sua specificità e delle aree che presentano peculiari problematiche.